

N. 00473/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00484/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 484 del 2012, proposto da:

Vito Rocca, Pietro Serra, Rosanna Bagala, Giovanna Gana, Marcuccio Mureddu, Valeria D'Ambrosio, Fernanda Togliatti, Albino Masia, Livia Pinci, Alberto Gori, Claudia Modena, Claudio Burratin, Carla Brenchio, Carlo Faletto, Franca Boretto, Maria Gloria Ghitti, Carlo Schiavina, Aldo Levi, Rosaria Delfino, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Giglio, Vito Garofalo, Simone Roggeri, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Cagliari, via S. Lucifero n. 59;

contro

Comune di Santa Teresa Gallura, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Bazzoni e Vittorio Marrocu, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Monica Macciotta, in Cagliari, via San Salvatore da Civita n.11;

nei confronti di

Bipielle Real Estate, non costituita in giudizio;

per l'accertamento:

- dell'obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria realizzate, nell'ambito della Convenzione di lottizzazione, dalla società Immobiliare Basileus spa, nonché delle aree su cui queste insistono;

e per la conseguente condanna:

- dell'Amministrazione a porre in essere gli atti e i provvedimenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalla convenzione di lottizzazione in merito alla manutenzione delle opere in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Teresa Gallura.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, tutti proprietari di fabbricati compresi nell'ambito del Piano di lottizzazione Baia Santa Reparata, chiedono l'accertamento dell'obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria presenti nella lottizzazione, nonché la condanna dello stesso a porre in essere le attività necessarie alla loro manutenzione.

Il ricorso è affidato a un'unica e articolata censura -*violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 28 della legge n. 1150/1942, della convenzione 24 ottobre 1974 e dell'art. 14 d.lgs. n. 285/1992*- che sarà esaminata nella parte in diritto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Santa Teresa di Gallura, eccependo numerose eccezioni di inammissibilità, nonché il difetto di notifica del ricorso a un controinteressato.

Alla Camera di Consiglio del 27 marzo 2013 i ricorrenti hanno rinunciato alla trattazione dell'istanza cautelare proposta in data 1 febbraio 2013.

Alla pubblica udienza del 4 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.

DIRITTO

Come già osservato in narrativa i ricorrenti propongono due distinte domande processuali, la prima di accertamento dell'obbligo del Comune di *"prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria"* e la seconda di condanna dello stesso Comune a provvedere alla manutenzione delle stesse.

A giudizio del Collegio la prima di tali domande è inammissibile per difetto di interesse e la seconda (ugualmente inammissibile ma) per carenza di legittimazione attiva, il che consente di prescindere dall'esame delle ulteriori eccezioni di rito sollevate dalla difesa comunale.

Si osserva, in primo luogo, che dalla documentazione versata in giudizio e dalle stesse allegazioni delle parti emerge quanto segue:

- il Piano di lottizzazione fu approvato nel 1974 e fu poi seguito dalla stipula dell'originaria convenzione di lottizzazione del 24 ottobre 1974, con validità decennale;
- a seguito di convenzione integrativa e di proroga del 29 maggio 1985 le opere di urbanizzazione primaria furono terminate dalla lottizzante e collaudate in data 13 dicembre 2001 dal Comune, il quale approvò i relativi atti di collaudo con determinazione dirigenziale 11 maggio 2004, n. 430, stabilendo che avrebbe preso in carico le opere al momento della sottoscrizione di un atto pubblico di cessione delle stesse;
- con atto notarile del 7 aprile 2005 (doc. 12 di parte ricorrente), previa positiva verifica del loro stato di manutenzione, il Comune ottenne la cessione da parte del lottizzante di *"tutte le opere di urbanizzazione previste in convenzione e oggetto di collaudo definitivo in data 13 dicembre 2001"*;
- in tale atto di cessione (cfr. pag. 8) le parti stabilirono espressamente che gli effetti giuridici e il trasferimento del materiale possesso delle opere al Comune decorressero dalla data di stipulazione dello stesso atto (cioè dal 7 aprile 2005).

Risulta, quindi, *per tabulas*, che il Comune di Santa Teresa di Gallura ha già da tempo formalmente preso in carico le opere di urbanizzazione della lottizzazione Baia Santa Reparata, come del resto confermano gli stessi ricorrenti, i quali:

- con atto di significazione e diffida del 5 agosto 2011 (doc. 13 di parte ricorrente) hanno espressamente richiesto al Comune di procedere alla manutenzione delle opere, dando così per scontato che lo stesso ne fosse ormai divenuto

“proprietario e possessore” (cfr. la penultima pagina dell'atto di diffida sopra citato);

- anche nel ricorso in esame (cfr. soprattutto pagg. 9 e segg.) danno per scontato che il Comune di Santa Teresa abbia preso in carico le opere di urbanizzazione primaria e difatti il gravame (così come il precedente atto di diffida) stigmatizza soprattutto lo stato di degrado in cui le stesse opere versano, a causa di carenze manutentive attribuite al Comune.

Pertanto la prima delle due domande proposte, volta all'accertamento dell'obbligo del Comune di prendere in carico le opere di urbanizzazione, non corrisponde a un interesse attuale dei ricorrenti, per il semplice fatto che tale presa in carico è già da tempo -e pacificamente- intervenuta; se è vero, infatti, che (come già chiarito da questa stessa Sezione: cfr. sentenza 13 febbraio 2013) il concetto di “presa in carico” non si esaurisce nella mera cessione della titolarità formale delle opere, bensì involge anche le attività materiali indispensabili affinché le stesse possano essere concretamente gestite dal Comune (ad esempio il collegamento fisico dell'impianto idrico alla rete comunale, l'allaccio della rete fognaria al depuratore comunale, la volturazione al Comune delle utenze ENEL relative all'impianto di illuminazione pubblica), tuttavia nel caso di specie parte ricorrente non lamenta affatto la mancata effettuazione di tali attività “collaterali” e invoca soltanto l'effettuazione delle manutenzioni (cfr., in particolare, quanto si afferma all'inizio di pag. 10).

Pertanto la domanda relativa alla presa in carico delle opere di urbanizzazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non esistendo l'oggetto stesso del contendere.

Passando all'esame della domanda di condanna del Comune alla manutenzione -sulla quale, come detto, maggiormente si concentra l'attenzione dei ricorrenti- essa è, come detto, inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

Difatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, anche di questa Sezione (cfr. TAR Sardegna, II, 10 ottobre 2012, n. 1154 e 13 febbraio 2013; Consiglio di Stato, Sezione V, 29 dicembre 2004, n. 7773) la manutenzione delle opere di urbanizzazione si sostanzia in interventi sostanzialmente rimessi alle scelte politico-amministrative dell'Amministrazione, anche in relazione alle sue concrete disponibilità di bilancio, per cui la relativa pretesa dei ricorrenti non corrisponde ad una posizione soggettiva di vantaggio differenziata e qualificata, giacché attività di questo genere costituiscono un compito attribuito alla pubblica amministrazione per soddisfare bisogni ascrivibili alla collettività nel suo complesso, come tali non differenziabili e in ultima analisi classificabili alla stregua di interessi semplici e di fatto.

Per quanto premesso anche la seconda domanda deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe proposto.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Santa Teresa di Gallura, che liquida nella somma complessiva di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Maggio, Presidente FF

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **19/06/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)